

BANDO N° 13054/2008

PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA PROGRESSIONE ECONOMICA AI SENSI ALL'ART. 53 DEL CCNL 1998-2001

IL PRESIDENTE

dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

- vista la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN n. 10890 del 19 dicembre 2006;
- visto l'art. 53 del CCNL per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999;
- visti gli artt. 7, comma 2 e 8 del CCNL per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2002-2005;

DISPONE

Art. 1 - Posizioni da attribuire

E' indetta una procedura selettiva per soli titoli per l'attribuzione della prima e della seconda progressione economica ai sensi all'art. 53 del vigente CCNL, per i seguenti profili, livelli e numero di posti:

prima progressione economica

profilo	livello	n. di posti
Collaboratore Tecnico E. R.	IV	10
Operatore Tecnico	VI	5
Funzionario di Amm.ne	IV	4
Collaboratore di Amm.ne	V	5
Operatore di Amm.ne	VII	1

seconda progressione economica

profilo	livello/progr.	n. di posti
Collaboratore Tecnico E. R.	IV/1	12
Operatore Tecnico	VI/1	2
Funzionario di Amm.ne	IV/1	7
Collaboratore di Amm.ne	V/1	9

Art. 2 - Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla procedura selettiva i dipendenti dell'INFN con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nei profili e livelli di cui al precedente art. 1, in servizio alla data del presente bando, che alla data del 1° gennaio 2008 abbiano maturato un'anzianità di servizio non inferiore ad anni 4, rispettivamente, nel livello di appartenenza (prima progressione economica) o nella progressione economica inferiore (seconda progressione economica).





Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 2 del CCNL 2002-2005, al fine del computo della predetta anzianità di servizio è riconosciuto utile il 20% dell'anzianità di servizio eccedente quella necessaria per la partecipazione, rispettivamente, alla selezione per il conseguimento del livello apicale del profilo di inquadramento (prima progressione economica) e alla selezione per l'attribuzione della progressione economica inferiore (seconda progressione economica), maturata alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle relative procedure.

Art. 3 - Domande di partecipazione

Le domande di partecipazione alle procedura selettiva, da redigere secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al presente bando, dovranno essere presentate alla Direzione della Struttura di appartenenza entro il 13 febbraio 2009.

I candidati dell'Amministrazione Centrale dell'Istituto presentano le loro domande al Direttore della Direzione o Servizio di appartenenza.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto sulle domande stesse dall'Ufficio Protocollo della Struttura di appartenenza.

Alle domande di partecipazione i candidati dovranno allegare:

- un curriculum dell'attività svolta;
- copia dei documenti che ritengano utile produrre per la verifica dell'attività professionale svolta;
- copia dei titoli di studio e di formazione professionale posseduti, anche mediante la utilizzazione delle forme semplificate di certificazione amministrativa (autocertificazione);
- un elenco dei documenti presentati.

Scaduto il suddetto termine, i Direttori delle Strutture di appartenenza (per l'Amministrazione Centrale i Direttori delle Direzioni e dei Servizi) dovranno trasmettere immediatamente alla Direzione Affari del Personale dell'Istituto distinti elenchi nominativi delle domande presentate relativamente ad ognuna delle progressioni economiche, suddivisi per profilo di inquadramento.

Art. 4 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Presidente dell'INFN, sarà composta:

- da un Presidente;
- da due a quattro Membri.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'INFN inquadrato in un profilo non inferiore a quello di Collaboratore di amministrazione.

Art. 5 - Titoli valutabili - punteggi

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice di cui al precedente



art. 4 dispone di 100 punti.

I titoli valutabili e i punteggi massimi agli stessi attribuibili sono i seguenti:

- profilo di Operatore tecnico e di Operatore di amm.ne

a) anzianità di servizio	punti	50
b) formazione	punti	10
c) titoli di studio	punti	10
d) verifica dell'attività professionale svolta	punti	30

- profili di Collaboratore Tecnico E. R. e di Funzionario e Collaboratore di amm.ne

a)	anzianità di servizio	punti	4 0
b)	formazione	punti	10
c)	titoli di studio	punti	10
d)	verifica dell'attività professionale svolta	punti	40

Art. 6 - Verifica dell'attività professionale svolta

La verifica dell'attività professionale svolta è effettuata dal Direttore della Struttura di appartenenza del candidato, con la seguente procedura:

- entro il termine del 6 marzo 2009 il Direttore della Struttura di appartenenza effettua la verifica dell'attività professionale svolta, attraverso uno schema - che sarà predisposto e trasmesso dalla Direzione Affari del Personale dell'Istituto - che evidenzi gli elementi da considerare per la valutazione stessa, in base ai seguenti criteri generali: regolarità dell'attività svolta, professionalità conseguita, grado di autonomia operativa, responsabilità e coordinamento di attività;
- la verifica, entro lo stesso termine di cui al punto precedente (6 marzo 2009), è notificata al candidato il quale, entro i 14 giorni successivi (20 marzo 2009) può far pervenire al Direttore della Struttura eventuali osservazioni, integrazioni ed ulteriori elementi integrativi;
 - il Direttore della Struttura, presa visione di quanto pervenuto dal candidato, ed apportate le eventuali modifiche ritenute opportune, entro il termine del 3 aprile 2009:
 - trasmette la versione definitiva della verifica alla Direzione Affari del Personale dell'Istituto, unitamente alla relativa domanda di ammissione del candidato corredata della sola eventuale documentazione circa il possesso dei titoli di studio e di formazione professionale;
 - notifica detta versione definitiva al candidato il quale, entro il termine del 17 aprile 2007 può presentare reclamo all'apposito comitato costituito ai sensi del comma 6 del predetto art. 53 del CCNL, indirizzandolo presso la Direzione Affari del Personale dell'Istituto che provvederà a notificarlo tempestivamente al comitato stesso;
- il comitato, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del reclamo, formula il proprio parere obbligatorio notificandolo al candidato ed inviandolo alla Direzione Affari del Personale dell'Istituto, affinché venga allegato alla documentazione predisposta per l'esame della Commissione esaminatrice.



Per i candidati dell'Amministrazione Centrale dell'Istituto la verifica dell'attività professionale svolta è effettuata - con le stesse modalità di cui ai punti precedenti - dai Direttori delle Direzioni o dei Servizi di appartenenza.

Art. 7 - Valutazione dei titoli

L'anzianità di servizio sarà valutata:

- per i profilI di Operatore tecnico e di Operatore di amm.ne

in ragione di punti 3,3 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi per l'anzianità di servizio maturata alla data del 1° gennaio 2006

- nel livello di inquadramento, relativamente alla prima progressione economica
- nella progressione economica inferiore, relativamente alla seconda progressione economica;

in ragione di punti 1,1 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi per l'anzianità di servizio maturata

- nei livelli inferiori, relativamente alla prima progressione economica
- precedentemente alla data di attribuzione della progressione economica inferiore, relativamente alla seconda progressione economica;
- per i profili di Collaboratore Tecnico E. R., di Funzionario di amm.ne e di Collaboratore di amm.ne

in ragione di punti 2,5 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi per l'anzianità di servizio maturata alla data del 1° gennaio 2006

- nel livello di inquadramento, relativamente alla prima progressione economica
- nella progressione economica inferiore, relativamente alla seconda progressione economica

in ragione di punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi per l'anzianità di servizio maturata

- nei livelli inferiori, relativamente alla prima progressione economica
- precedentemente alla data di attribuzione della progressione economica inferiore, relativamente alla seconda progressione economica.

L'attribuzione dei punteggi per l'anzianità di servizio sarà effettuata in base ai dati che saranno a tal fine forniti dalla Direzione Affari del Personale dell'Istituto.

I titoli di studio saranno valutati come di seguito specificato:

la valutazione del diploma di scuola media inferiore, del diploma di qualificazione professionale e del diploma di scuola media superiore assorbono, rispettivamente, quella della licenza elementare, del diploma di scuola media inferiore e del diploma di qualificazione professionale; i punteggi per il diploma di qualificazione professionale e per il diploma di scuola media superiore saranno attribuiti in base alla pertinenza dei titoli stessi con le funzioni svolte;

- per i profili di Operatore tecnico e di Operatore di amm.ne
 - il diploma di scuola media inferiore con l'attribuzione di punti 4;
 - il diploma di qualificazione professionale con l'attribuzione di punti da 6 a 8;
 - il diploma di scuola media superiore con l'attribuzione di punti da 9 a 10;

la valutazione del diploma di qualificazione professionale e del diploma di scuola



media superiore assorbono, rispettivamente, quella del diploma di scuola media inferiore e del diploma di qualificazione professionale; i punteggi per il diploma di qualificazione professionale e per il diploma di scuola media superiore saranno attribuiti in base alla pertinenza dei titoli stessi con le funzioni svolte;

- per i profili di Collaboratore di amm.ne e di Collaboratore Tecnico E. R.
 - il diploma di scuola media inferiore con l'attribuzione di punti 2;
 - il diploma di qualificazione professionale con l'attribuzione di punti da 3 a 5;
 - il diploma di scuola media superiore con l'attribuzione di punti da 6 a 8;
 - titoli di studio di livello superiore con l'attribuzione fino a ulteriori punti 2;

la valutazione del diploma di qualificazione professionale e del diploma di scuola media superiore assorbono, rispettivamente, quella del diploma di scuola media inferiore e del diploma di qualificazione professionale ; i punteggi per il diploma di diploma di qualificazione professionale, per il diploma scuola media superiore e per i titoli di studio di livello superiore saranno attribuiti in base alla pertinenza dei titoli stessi con le funzioni svolte;

- per il profilo di Funzionario di amm.ne
 - il diploma di scuola media inferiore con l'attribuzione di punti 1;
 - il diploma di qualificazione professionale con l'attribuzione di punti da 2 a 3;
 - il diploma di scuola media superiore con l'attribuzione di punti da 4 a 6;
 - il diploma di scuola diretta a fini speciali e il diploma universitario con l'attribuzione di punti da 7 a 8;
 - la laurea con l'attribuzione di punti da 9 a 10;

le valutazioni della laurea, del diploma di scuola diretta a fini speciali o del diploma universitario, del diploma di scuola media superiore e del diploma di qualificazione professionale assorbono quella dei titoli di studio di rango rispettivamente inferiore; i relativi punteggi saranno attribuiti in base alla pertinenza dei titoli stessi con le funzioni svolte.

I titoli di formazione (corsi di qualificazione, aggiornamento e formazione professionale) saranno valutati in relazione alla durata, al grado di pertinenza con l'attività svolta e alla eventuale verifica finale, con l'attribuzione un punteggio, per ogni singolo corso, compreso tra 0,1 e 2.

L'attribuzione dei punteggi per la verifica dell'attività professionale svolta, sarà effettuata esclusivamente sulla base delle verifica effettuata dal Direttore della Struttura di appartenenza (ovvero, per i dipendenti in servizio presso l'Amministrazione Centrale, dai Direttori delle Direzioni e Servizi di appartenenza) e del parere formulato dal comitato di cui al precedente art. 6 sull'eventuale reclamo presentato dal candidato; i relativi criteri saranno stabiliti dalla Commissione prima di aver preso visione della documentazione attestante il possesso dei titoli stessi

Art. 8 - Graduatorie - attribuzione dei livelli - decorrenza

La Commissione esaminatrice, in base al punteggio complessivo riportato nella valutazione dei titoli, formerà, distintamente per la prima e per la seconda progressione economica, una graduatoria di merito per ognuno dei profili e livelli interessati dalla presente procedura selettiva.



Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza nella relativa graduatoria è determinata in subordine:

- dalla maggiore anzianità nel livello di inquadramento;
- dalla maggiore anzianità nel profilo di inquadramento;
- dalla maggiore anzianità complessiva di servizio;
- dalla maggiore età anagrafica.

I dati relativi alle predette anzianità e le date di nascita dei candidati saranno forniti dalla Direzione Affari del Personale dell'Istituto.

Le progressioni economiche saranno attribuite fino a concorrenza dei posti indicati nel precedente art. 1), secondo l'ordine delle relative graduatorie, con decorrenza agli effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio 2008.

IL PRESIDENTE (Prof. Roberto Petronzio)